

Bruxelles, 9 marzo 2021
(OR. en)

6869/21

PUBLIC 15
INF 51

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - FEBBRAIO 2021

Il presente documento elenca gli atti¹ adottati dal Consiglio nel febbraio 2021^{2,3}

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi e non legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- il riferimento al processo verbale della sessione del Consiglio durante la quale l'atto è stato adottato.

¹ Per facilità di consultazione, sono riportati anche i "titoli abbreviati" figuranti negli ordini del giorno del Consiglio (si vedano i titoli in *corsivo*).

² Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di bilancio puntuali, ecc., salvo se adottati con procedura scritta.

³ Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Estratti mensili degli atti del Consiglio \(atti\) - Consilium](#)

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo: [Documenti e pubblicazioni - Consilium](#).

Se i documenti non sono direttamente disponibili, è possibile presentare una domanda di accesso tramite la seguente pagina:

<https://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/public-register/request-document-form/>

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione – fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo: [Verbali del Consiglio - Consilium](#).

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NEL FEBBRAIO 2021	
Procedura scritta conclusa il 1° febbraio 2021	CM 1494/1/21 REV 1
<i>Raccomandazione del Consiglio che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio del 13 ottobre 2020 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19</i> Raccomandazione (UE) 2021/119 del Consiglio, dell'1 febbraio 2021, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1475 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 36I del 2.2.2021, pagg. 1-6	5716/21
Dichiarazione del Lussemburgo	CM 1494/1/21 REV 1
In tutta l'Unione europea milioni di cittadini attraversano ogni giorno una frontiera interna per guadagnarsi da vivere. In molti paesi, ampi comparti economici dipendono dalla capacità dei lavoratori frontalieri di spostarsi come pendolari quotidianamente. È il caso ad esempio degli ospedali e di altre strutture mediche che dipendono fortemente da operatori sanitari che sono lavoratori frontalieri. Non riconoscere l'esistenza di tale situazione in Europa, oltre a minare il concetto di territori transfrontalieri, metterebbe letteralmente a rischio vite umane. Nel 2019 la Grande regione 1, uno dei motori della crescita economica europea che ha generato quasi il 2,5 % del PIL dell'UE, ha fornito lavoro a circa 250 000 lavoratori frontalieri al giorno: il numero più alto in Europa. Sebbene la lotta contro la pandemia di COVID-19 sia di vitale importanza, il Lussemburgo ritiene che gli spostamenti transfrontalieri delle persone che svolgono funzioni critiche o essenziali per le infrastrutture critiche debbano essere esenti da restrizioni in tutti i casi. Pertanto, per quanto riguarda il punto 19 ter, il Lussemburgo ritiene che la formulazione "<i>gli Stati membri non dovrebbero imporre un test o la quarantena/l'autoisolamento a coloro che vivono in regioni frontaliere e che attraversano la frontiera quotidianamente o frequentemente per motivi di lavoro, affari, istruzione, famiglia, cure mediche o assistenza, in particolare le persone che esercitano funzioni critiche o essenziali per le infrastrutture critiche</i>" significhi che tali persone non dovrebbero essere tenute a sottoporsi a un test o a mettersi in quarantena/autoisolamento.	

Procedura scritta conclusa il 2 febbraio 2021	CM 1466/21
<i>Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di sostegno tecnico</i> Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 che istituisce uno strumento di sostegno tecnico GU L 57 del 18.2.2021, pagg. 1-16	PE 61/1/20 REV 1
Procedura scritta conclusa il 2 febbraio 2021	CM 1467/21
<i>Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'esenzione di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi e la designazione di sostituti di determinati indici di riferimento in via di cessazione, e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012</i> Regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'esenzione di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi e la designazione di sostituti di determinati indici di riferimento in via di cessazione, e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 GU L 49 del 12.2.2021, pagg. 6-17	PE 63/1/20 REV 1
Procedura scritta conclusa il 2 febbraio 2021	CM 1468/21
<i>Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare la crisi determinata dalla pandemia di COVID-19</i> Regolamento (UE) 2021/177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare la crisi determinata dalla pandemia di COVID-19 GU L 53 del 16.2.2021, pagg. 1-5	PE 51/1/20 REV 1

Procedura scritta conclusa il 2 febbraio 2021	CM 1512/21
<i>Raccomandazione del Consiglio che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio, del 30 giugno 2020, relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione</i> Raccomandazione (UE) 2021/132 del Consiglio del 2 febbraio 2021 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione GU L 41 del 4.2.2021, pagg. 1-5	5712/2/21 REV 2
Procedura scritta conclusa il 3 febbraio 2021	CM 1518/21
<i>Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 654/2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali</i> Regolamento (UE) 2021/167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 recante modifica del regolamento (UE) n. 654/2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali GU L 49 del 12.2.2021, pagg. 1-5	PE 52/1/20 REV1
Dichiarazione comune della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo relativa a uno strumento per scoraggiare e contrastare le azioni coercitive di paesi terzi	5448/21 ADD2
La Commissione prende atto delle preoccupazioni del Parlamento e degli Stati membri circa le pratiche di alcuni paesi terzi intese a costringere l'UE e/o i suoi Stati membri ad adottare o revocare particolari misure strategiche. La Commissione condivide il parere secondo cui tali pratiche destano notevoli preoccupazioni. La Commissione conferma la sua intenzione di prendere ulteriormente in considerazione un eventuale strumento, che potrebbe essere adottato al fine di scoraggiare o compensare azioni coercitive di paesi terzi e che consentirebbe la rapida adozione di contromisure, innescate da tali azioni. La Commissione intende proseguire la propria valutazione e, su tale base e tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, adottare una proposta legislativa che preveda un meccanismo tale da consentire di scoraggiare o compensare tali azioni conformemente al diritto internazionale. Come annunciato nella lettera d'intenti del 16 settembre 2020 inviata dalla presidente della Commissione al presidente del Parlamento e al presidente di turno del Consiglio, la Commissione adotterà la proposta in ogni caso entro la fine del 2021 o anteriormente, qualora ciò fosse necessario a seguito di un'azione coercitiva intrapresa da un paese terzo. Il Consiglio e il Parlamento europeo prendono atto dell'intenzione della Commissione di presentare una proposta relativa a uno strumento per scoraggiare e contrastare le azioni coercitive di paesi terzi. Entrambe le istituzioni si impegnano a svolgere il proprio ruolo istituzionale di colegislatori e a esaminare la proposta tempestivamente, tenendo conto degli obblighi dell'Unione derivanti dal diritto internazionale pubblico e dalle norme dell'OMC nonché dei pertinenti sviluppi nel commercio internazionale.	

Dichiarazione del Parlamento, del Consiglio e della Commissione	5448/21 ADD2
L'Unione mantiene il suo impegno a favore di un approccio multilaterale alla risoluzione internazionale delle controversie, del commercio basato su regole e della cooperazione internazionale per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. L'Unione coopererà a tutti gli sforzi volti a riformare il meccanismo di risoluzione delle controversie dell'OMC che possano garantire il funzionamento efficace dell'organo d'appello dell'OMC.	
Dichiarazione della Commissione relativa al rispetto del diritto internazionale	5448/21 ADD1 REV1
Qualora l'Unione avvii una controversia nei confronti di un altro membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) a norma dell'intesa sulla risoluzione delle controversie (DSU), la Commissione compirà ogni ragionevole sforzo per ottenere il prima possibile il consenso di tale membro a ricorrere all'arbitrato di cui all'articolo 25 della DSU quale procedura di appello provvisoria, che mantiene le caratteristiche essenziali dei ricorsi presentati dinanzi all'organo d'appello (la "procedura di arbitrato d'appello"), finché tale organo non sarà in grado di riprendere pienamente le proprie funzioni conformemente all'articolo 17 della DSU. Nell'adottare atti di esecuzione a norma dell'articolo 3, lettera a bis), del regolamento la Commissione agirà conformemente alle prescrizioni del diritto internazionale in materia di contromisure, codificate negli articoli relativi alle responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti adottati dalla Commissione del diritto internazionale. In particolare, prima di adottare atti di esecuzione a norma dell'articolo 3, lettera a bis), la Commissione: inviterà il membro dell'OMC interessato ad attuare le conclusioni e le raccomandazioni del panel, notificherà a tale membro dell'OMC l'intenzione dell'Unione di adottare contromisure e ribadirà la sua disponibilità a negoziare una soluzione concordata conformemente alle prescrizioni della DSU. Se sono già stati adottati atti di esecuzione a norma dell'articolo 3, lettera a bis), la Commissione ne sospenderà l'applicazione se l'organo d'appello riprenderà le sue funzioni in relazione al caso in questione conformemente all'articolo 17 della DSU o se verrà avviata una procedura d'appello provvisoria, a condizione che tale procedura sia perseguita in buona fede.	

Dichiarazione della Commissione	5448/21 ADD1 REV1
La Commissione esprime soddisfazione per l'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 654/2014. La Commissione ricorda che, secondo la dichiarazione resa al momento dell'adozione del regolamento iniziale, tra l'altro, la Commissione ha il potere di adottare atti di esecuzione sulla base di criteri oggettivi e fatto salvo il controllo da parte degli Stati membri. Nell'esercizio di tale potere la Commissione intende agire in conformità con la dichiarazione resa al momento dell'adozione del regolamento iniziale e con la presente dichiarazione. Nel preparare progetti di atti di esecuzione che incidono sugli scambi di servizi o sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, la Commissione ricorda i suoi obblighi a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, e conferma che procederà ad effettuare ampie consultazioni preliminari al fine di garantire che tutti gli interessi e le implicazioni pertinenti possano essere portati all'attenzione della Commissione, condivisi con gli Stati membri e tenuti debitamente in considerazione nell'eventuale adozione di misure. Nel corso di tali consultazioni la Commissione solleciterà e si attende di ricevere i contributi dei privati interessati da eventuali misure di politica commerciale che l'Unione dovesse adottare in tali settori. Analogamente la Commissione solleciterà e si attende di ricevere contributi dalle autorità pubbliche che possono essere coinvolte nell'attuazione di eventuali misure di politica commerciale adottate dall'Unione o che possono essere interessate da tali misure. In caso di misure nei settori degli scambi di servizi e degli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, nell'elaborazione dei progetti di atti di esecuzione saranno debitamente presi in considerazione, in particolare, i contributi delle autorità pubbliche degli Stati membri coinvolte nella formulazione o nell'attuazione della legislazione che disciplina i settori interessati, tra l'altro per quanto riguarda le modalità di interazione delle eventuali misure di politica commerciale con la legislazione dell'Unione europea e nazionale. Agli altri soggetti interessati da tali misure di politica commerciale sarà analogamente data l'opportunità di formulare raccomandazioni ed esprimere preoccupazioni in merito alla scelta e alla concezione delle misure da adottare. Le osservazioni saranno condivise con gli Stati membri al momento dell'adozione delle misure a norma dell'articolo 8 del regolamento. Il riesame periodico di tali eventuali misure imposte, durante la loro applicazione o successivamente al loro termine, terrà analogamente conto dei contributi delle autorità degli Stati membri e dei privati interessati in merito al loro funzionamento e consentirà di effettuare modifiche in caso di problemi.	

La Commissione ribadisce infine di attribuire grande importanza al fatto di assicurare che il regolamento costituisca uno strumento efficace ed efficiente per far rispettare i diritti dell'Unione previsti in virtù di accordi commerciali internazionali, anche nei settori degli scambi di servizi e degli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio. Le misure che saranno scelte in questi settori dovranno pertanto garantire anche un'efficace rispetto delle norme in linea con i diritti dell'Unione, in modo tale da indurre il paese terzo interessato a conformarsi, ed essere coerenti con le norme internazionali applicabili per quanto riguarda il tipo di misure consentite.	
Dichiarazione della Commissione	5448/21 ADD1 REV1
Al momento dell'adozione del regolamento nel 2014 la Commissione si è impegnata a comunicare efficacemente e a scambiare opinioni con il Parlamento europeo e il Consiglio per quanto riguarda le controversie in materia di scambi commerciali che possono portare all'adozione di misure a norma del regolamento e, in generale, le azioni per assicurare il rispetto delle norme. Tenendo presente l'obiettivo generale di far rispettare in maniera efficace ed efficiente i diritti dell'Unione previsti in virtù degli accordi commerciali internazionali dell'Unione, la Commissione continuerà a promuovere e a razionalizzare le sue interazioni con il Parlamento europeo e il Consiglio a beneficio di tutte le parti. La Commissione si impegna in particolare a esaminare, nell'ambito del suo sistema rafforzato volto ad assicurare il rispetto delle norme, le presunte violazioni degli accordi commerciali internazionali dell'Unione sollevate dal Parlamento, dai suoi deputati o dalle sue commissioni, o dal Consiglio, fermo restando che tali segnalazioni dovranno essere corredate di elementi di prova. La Commissione manterrà il Parlamento e il Consiglio informati dei risultati ottenuti nell'ambito delle sue attività volte a rafforzare il rispetto delle norme. Nell'attuare il sistema rafforzato, la Commissione presterà pari attenzione alle presunte violazioni delle disposizioni in materia di scambi commerciali e sviluppo sostenibile degli accordi commerciali dell'UE e alle presunte violazioni dei sistemi di accesso al mercato. Il trattamento delle presunte violazioni delle disposizioni in materia di scambi commerciali e sviluppo sostenibile sarà pienamente integrato nel sistema. La Commissione darà la priorità ai casi particolarmente gravi in termini di effetti sui lavoratori o sull'ambiente in un contesto commerciale, che hanno un'importanza sistemica e sono giuridicamente solidi. La Commissione continuerà a impegnarsi pienamente nella partecipazione a sessioni apposite con la commissione parlamentare responsabile per uno scambio di opinioni sulle controversie in materia di scambi commerciali e sulle azioni per assicurare il rispetto delle norme, anche per quanto riguarda gli effetti sulle industrie dell'Unione. In tale contesto la Commissione continuerà a seguire la sua prassi di comunicazione trasmettendo periodicamente lo stato di avanzamento di tutte le controversie pendenti e comunicando immediatamente informazioni sui principali sviluppi relativi alle controversie contemporaneamente alla condivisione di tali informazioni con gli Stati membri. Tali attività di comunicazione e condivisione di informazioni si svolgeranno per il tramite dei comitati del Consiglio e delle commissioni del Parlamento responsabili.	

La Commissione continuerà nel contempo a tenere regolarmente informati il Parlamento e il Consiglio in merito agli sviluppi internazionali suscettibili di portare a situazioni che richiedono l'adozione di misure a norma del regolamento. La Commissione ribadisce infine il proprio impegno a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio a trasmettere tempestivamente al Parlamento e al Consiglio i progetti di atti di esecuzione che sottopone al comitato di Stati membri nonché i progetti di atti di esecuzione definitivi che fanno seguito alla presentazione dei pareri del comitato. Tale processo è gestito mediante il registro dei documenti dei comitati.	
Procedura scritta conclusa il 4 febbraio 2021	CM 1559/21
Dichiarazione congiunta sulla cooperazione in materia di migrazione tra l'Afghanistan e l'UE	5223/21 ADD 1
Procedura scritta conclusa il 5 febbraio 2021	CM 1377/21
Decisione del Consiglio relativa alla sostituzione di un supplente del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per la Svezia	5494/21
Procedura scritta conclusa il 5 febbraio 2021	CM 1379/21
Decisione del Consiglio relativa alla sostituzione di un membro del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per la Finlandia	5513/21
Procedura scritta conclusa il 5 febbraio 2021	CM 1381/21
Decisione del Consiglio relativa alla sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per la Danimarca	5515/21
Procedura scritta conclusa il 5 febbraio 2021	CM 1383/21
Decisione del Consiglio relativa alla sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'Irlanda	5490/21
Procedura scritta conclusa il 5 febbraio 2021	CM 1383/21
Decisione del Consiglio relativa alla sostituzione di un supplente del consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'Irlanda	5492/21

Procedura scritta conclusa il 5 febbraio 2021	CM 1385/21
Decisione del Consiglio relativa alla sostituzione di un supplente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) per la Svezia	5496/21
Procedura scritta conclusa il 5 febbraio 2021	CM 1475/21
<i>Misure restrittive per la lotta al terrorismo - Posizione comune 2001/931/PESC - Riesame - Decisione e regolamento di esecuzione del Consiglio</i> Decisione (PESC) 2021/142 del Consiglio del 5 febbraio 2021 che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e abroga la decisione (PESC) 2020/1132 GU L 43 dell'8.2.2021, pagg. 14-17	5549/21
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/138 del Consiglio del 5 febbraio 2021 che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128 GU L 43 dell'8.2.2021, pagg. 1-4	5551/21
<i>Iran - Diritti umani - Misure restrittive - Notifiche preventive</i> Decisione 2011/235/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran - Previste motivazioni modificate	5643/21
Procedura scritta conclusa il 5 febbraio 2021	CM 1562/21
Decisione del Consiglio relativa alla nomina di un funzionario al posto di Direttore generale per le Relazioni esterne (RELEX) presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea	5258/21
Procedura scritta conclusa il 5 febbraio 2021	CM 1563/21
Decisione del Consiglio relativa alla nomina di un funzionario al posto di Direttore generale della Politica generale e istituzionale (GIP) presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea	5253/21

Procedura scritta conclusa il 5 febbraio 2021	CM 1601/21
<i>Decisione del Consiglio relativa alla conclusione degli emendamenti dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn) in merito all'estensione dell'ambito di applicazione di tale accordo e l'adesione del Regno di Spagna a detto accordo</i> Decisione (UE) 2021/176 del Consiglio del 5 febbraio 2021 relativa alla conclusione degli emendamenti dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn) in merito all'estensione dell'ambito di applicazione di tale accordo e l'adesione del Regno di Spagna a detto accordo GU L 54 del 16.2.2021, pagg. 1-2	11487/20
Decisione delle parti contraenti dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose in merito all'estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo ai fini della cooperazione in materia di sorveglianza in relazione alle prescrizioni dell'allegato VI della convenzione Marpol GU L 54 del 16.2.2021, pagg. 3-5	11490/20
Decisione delle parti contraenti dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose relativa all'adesione del Regno di Spagna all'accordo GU L 54 del 16.2.2021, pagg. 6-21	11493/20
Procedura scritta conclusa l'8 febbraio 2021	CM 1546/21
<i>Relazioni con l'Ucraina</i> Posizione dell'Unione europea in vista della settima sessione del consiglio di associazione UE-Ucraina (Bruxelles, 11 febbraio 2021)	5272/1/21 REV 1
Procedura scritta conclusa l'8 febbraio 2021	CM 1616/21
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 24/2020 della Corte dei conti europea dal titolo "Il controllo delle concentrazioni nell'UE e i procedimenti antitrust esperiti dalla Commissione: occorre innalzare la sorveglianza del mercato"	5602/21
Procedura scritta conclusa il 9 febbraio 2021	CM 1623/21
Primo segmento della quinta sessione dell'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente (22 e 23 febbraio 2021) - Intenzione della Commissione di istituire, a nome dell'UE, una "Alleanza globale sull'economia circolare e l'efficienza delle risorse" - Autorizzazione ad avviare l'Alleanza	5117/21

Procedura scritta conclusa il 10 febbraio 2021	CM 1670/21
<i>Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza</i> Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza GU L 57 del 18.2.2021, pagg. 17-75	PE 75/1/20 REV1
Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'istituzione di obblighi di comunicazione per consentire l'emissione di obbligazioni che contribuiscono agli obiettivi ambientali per NextGenerationEU	5856/21 ADD1
La Commissione ricorda l'ambizione politica condivisa del Green Deal europeo. In tale contesto sottolinea la sua ambizione di ottenere almeno il 30 % dei fondi da prendere in prestito sui mercati dei capitali per soddisfare le esigenze di NextGenerationEU attraverso l'emissione di obbligazioni che contribuiscono agli obiettivi ambientali. Le tre istituzioni convengono di prendere in seria considerazione la possibilità di introdurre norme che stabiliscano obblighi di comunicazione per gli Stati membri, al fine di garantire la disponibilità di informazioni per la valutazione del contributo agli obiettivi ambientali dei fondi presi a prestito sui mercati dei capitali. A tal fine, la Commissione si adopererà per presentare una proposta legislativa in tal senso nel primo trimestre del 2021.	
Dichiarazione comune del Parlamento europeo e della Commissione sulla raccolta dei dati ai fini di controlli e audit efficaci	5856/21 ADD2 REV1
Il Parlamento europeo e la Commissione ricordano la necessità di garantire controlli e audit efficaci al fine di evitare doppi finanziamenti e di prevenire, individuare e correggere frodi, corruzione e conflitti di interessi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo per la ripresa e la resilienza. Le due istituzioni ritengono essenziale che gli Stati membri raccolgano e registrino i dati relativi ai destinatari e beneficiari finali dei finanziamenti dell'Unione in un formato elettronico standardizzato e interoperabile e che utilizzino lo strumento unico di estrazione dei dati che sarà fornito dalla Commissione.	
Dichiarazione supplementare della Commissione relativa alla raccolta dei dati ai fini di controlli e audit efficaci	5856/21 ADD2 REV1

La Commissione europea ricorda la sua dichiarazione unilaterale al riguardo, a norma del regolamento recante disposizioni comuni, che si applica <i>mutatis mutandis</i> all'articolo 22 del regolamento per la ripresa e la resilienza.	
Dichiarazione della Commissione relativa alla metodologia di monitoraggio del clima	5856/21 ADD2 REV1
La Commissione ritiene che, al fine di garantire la coerenza, la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere integrata nel regolamento recante disposizioni comuni.	
Dichiarazione di Malta	CM 1670/21
Malta accoglie con favore l'adozione formale del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza. Ribadisce tuttavia le preoccupazioni espresse in precedenza, in particolare per quanto riguarda la metodologia di monitoraggio del clima e la complessa natura globale dello strumento. Per quanto riguarda la metodologia di monitoraggio del clima, pur tenendo debitamente conto della posizione e della dichiarazione della Commissione, Malta si rammarica che essa non sia stata discussa in sede di Consiglio e inoltre che agli investimenti nelle infrastrutture stradali sia attribuito un coefficiente pari a zero. Malta ricorda che le proprie circostanze nazionali uniche e il limitato potenziale di riduzione delle emissioni rendono gli investimenti in infrastrutture stradali più efficienti, unitamente all'elettrificazione dei veicoli, una delle poche opportunità chiave per Malta di continuare a sviluppare un approccio olistico alla decarbonizzazione e progredire verso la neutralità climatica. Queste stesse circostanze nazionali sono anche il fattore principale che contribuisce all'assenza di ferrovie. Malta sottolinea pertanto che l'accordo sul dispositivo per la ripresa e la resilienza non dovrebbe in alcun modo pregiudicare le prossime discussioni sull'allegato I del regolamento recante disposizioni comuni. Malta si rammarica inoltre che il dispositivo per la ripresa e la resilienza si sia gradualmente trasformato in uno strumento sostanzialmente più complesso di quanto inizialmente previsto, con molteplici condizioni e obblighi di comunicazione da rispettare ai fini del relativo accesso. A tale riguardo, e in particolare per quanto riguarda la formulazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza e la loro valutazione, Malta rammenta l'importanza che la Commissione mantenga un approccio realistico e pragmatico, come annunciato in precedenza.	

Procedura scritta conclusa il 15 febbraio 2021	CM 1571/21
<i>Decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea riguardo all'intesa settoriale sui crediti all'esportazione relativi agli aeromobili civili</i> Decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella procedura scritta tra i partecipanti all'intesa settoriale sui crediti all'esportazione relativi agli aeromobili civili contenuta nell'allegato III dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico riguardo alla linea comune sul rinvio temporaneo del rimborso del capitale 5327/21	
Proposta della Commissione di decisione del Consiglio sulla posizione dell'UE relativa alla linea comune dell'ASU	5390/21
Procedura scritta conclusa il 15 febbraio 2021	CM 1729/21
<i>Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio per quanto riguarda l'alleggerimento temporaneo delle norme sull'utilizzo delle bande orarie negli aeroporti dell'Unione a causa della crisi COVID-19</i> Regolamento (UE) 2021/250 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio per quanto riguarda l'alleggerimento temporaneo delle norme sull'utilizzo delle bande orarie negli aeroporti dell'Unione a causa della crisi COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 58 del 19.2.2021, pagg. 1-8	PE 1/1/21 REV 1
Procedura scritta conclusa il 15 febbraio 2021	CM 1730/21
<i>Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID- 19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698</i> Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698 (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 60 del 22.2.2021, pagg. 1-20	PE 2/1/2021 REV 1

Procedura scritta conclusa il 15 febbraio 2021	CM 1739/21
<i>Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19</i> Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 68 del 26.2.2021, pagg. 14-28	PE 71/1/20 REV 1
Procedura scritta conclusa il 15 febbraio 2021	CM 1740/21
<i>Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari, nonché la direttiva 2004/109/CE per quanto riguarda l'uso del formato elettronico unico di comunicazione per le relazioni finanziarie annuali, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID19</i> Regolamento (UE) 2021/337 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari, nonché la direttiva 2004/109/CE per quanto riguarda l'uso del formato elettronico unico di comunicazione per le relazioni finanziarie annuali, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 68 del 26.2.2021, pagg. 1-13	PE 72/1/20

Procedura scritta conclusa il 15 febbraio 2021	CM 1454/21
Accesso del pubblico ai documenti – Domanda di conferma n. 01/c/01/21	5122/21
Dichiarazione della Repubblica ceca	CM 1454/21
Pur riconoscendo pienamente l'importanza della trasparenza nella procedura legislativa, riteniamo che, prima di decidere in merito alla divulgazione di documenti preparatori interni indicanti flessibilità e opzioni alternative nella preparazione delle riunioni di trilogia, si debba tenere debitamente conto delle seguenti considerazioni. In particolare, occorre considerare l'efficacia della procedura legislativa, che richiede che gli organi preparatori del Consiglio siano in grado di formulare le loro posizioni e strategie negoziali in un contesto di fiducia reciproca, avulso da pressioni esterne. Inoltre, ai fini dell'equilibrio interistituzionale e in linea con il principio di leale cooperazione durante la procedura legislativa, dovrebbero essere evitate situazioni di asimmetria informativa per quanto riguarda le rispettive posizioni dei negoziatori. A nostro avviso, tali considerazioni valgono anche per le parti dei documenti preparatori per cui è stato raggiunto un "compromesso preliminare", in particolare per quanto riguarda la sensibilità del fascicolo e le difficoltà emerse durante i negoziati. Va sottolineato che non c'è accordo su nulla finché non c'è accordo su tutto. Pertanto, la Repubblica ceca ritiene che anche una divulgazione parziale dei documenti richiesti pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale.	
Dichiarazione dei Paesi Bassi e della Svezia	CM 1454/21
I Paesi Bassi e la Svezia non possono sottoscrivere il progetto di risposta alla domanda di conferma n. 01/c/01/21 secondo cui la divulgazione dei documenti richiesti pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale in corso. Considerando l'interpretazione restrittiva di tale eccezione da parte della Corte per quanto riguarda i documenti relativi a procedure legislative (causa De Capitani, T-540/15), i Paesi Bassi e la Svezia non ritengono sufficientemente motivato il fatto che sussista il rischio reale e concreto che la divulgazione integrale pregiudichi gravemente il processo decisionale in corso dell'istituzione e che tale rischio sia ragionevolmente prevedibile e non solo ipotetico. Inoltre, i Paesi Bassi e la Svezia ritengono che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione, tenuto conto dell'oggetto dei documenti in questione e delle critiche che il Consiglio ha ricevuto in passato al riguardo.	

Dichiarazione dell'Ungheria e della Polonia	CM 1454/21
Dal momento che il processo legislativo relativo al regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) non è stato concluso, riteniamo che vi sia il rischio che la divulgazione di tali documenti possa pregiudicare gravemente il processo decisionale del Consiglio, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001. Nella causa De Capitani il Tribunale ha confermato che il rischio di pressioni esterne può costituire un motivo legittimo di limitazione dell'accesso ai documenti relativi al processo decisionale. Secondo l'Ungheria e la Polonia, tale rischio sussiste nel caso di specie. Alcune parti del documento contengono ancora informazioni sulle proposte di compromesso e richiamano l'attenzione su alcune questioni specifiche che sono ancora oggetto di discussioni tra i legislatori. Il fatto che la questione delle emissioni, compresi i fattori di conformità, attiri molto l'attenzione pubblica, anche da parte dei produttori (fuga di notizie alla stampa sulla proposta di compromesso) non fa che corroborare tale conclusione, anche tenuto conto delle procedure in corso dinanzi alla CGUE.	
Procedura scritta conclusa il 16 febbraio 2021	CM 1625/21
Raccomandazione del Consiglio di dare scarico alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (ottavo FES) per l'esercizio finanziario 2019	5282/21
Procedura scritta conclusa il 16 febbraio 2021	CM 1625/21
Raccomandazione del Consiglio di dare scarico alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (nono FES) per l'esercizio finanziario 2019	5284/21
Procedura scritta conclusa il 16 febbraio 2021	CM 1625/21
Raccomandazione del Consiglio di dare scarico alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (decimo FES) per l'esercizio finanziario 2019	5286/21
Procedura scritta conclusa il 16 febbraio 2021	CM 1625/21
Raccomandazione del Consiglio di dare scarico alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (undicesimo FES) per l'esercizio finanziario 2019	5289/21

Procedura scritta conclusa il 16 febbraio 2021	CM 1787/21
Approvazione delle conclusioni del Consiglio sugli orientamenti per il bilancio 2022	5791/21
Procedura scritta conclusa il 16 febbraio 2021	CM 1787/21
Raccomandazione del Consiglio sul disarcico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019	5792/21 ADD 1.
Dichiarazione comune della Svezia e dei Paesi Bassi sul disarcico per il bilancio dell'UE per il 2019	CM 1787/21
La Svezia e i Paesi Bassi: - si rammaricano profondamente del fatto che il tasso di errore stimato per le spese osservato dalla Corte dei conti europea ("Corte") sia stato giudicato allo stesso tempo rilevante e pervasivo e abbia condotto a un giudizio negativo sulla legittimità e regolarità delle spese per l'esercizio 2019; - si rammaricano del fatto che, da anni, il tasso di errore comunicato dalla Corte rimanga al di sopra della soglia di rilevanza del 2 %. Ciò significa che l'esecuzione del bilancio dell'UE non rispetta i principi concordati da tutti noi. Non si possono ritenere sufficienti i miglioramenti marginali dal momento che un importo elevato del bilancio dell'UE rimane soggetto a livelli elevati di errore; - trovano che il parere negativo della Corte sia un segnale chiaro che richiede l'adozione di misure adeguate da parte sia della Commissione europea che degli Stati membri; - invitano pertanto sia la Commissione europea che gli Stati membri ad attribuire grande valore alle raccomandazioni formulate dalla Corte, in particolare per quanto riguarda i pagamenti a titolo di rimborso e la gestione e il controllo del bilancio dell'UE; - considerano la valutazione della performance del bilancio dell'UE e i risultati conseguiti una parte essenziale e integrante della valutazione annuale descritta all'articolo 318 del TFUE;	

- esprimono preoccupazione per la mancanza di efficienza ed efficacia in alcune parti della spesa dell'UE e per le questioni relative alla performance evidenziate dalla Corte. Un uso responsabile ed efficiente dei fondi dell'UE è particolarmente importante data la maggiore ambizione del QFP e del pacchetto per la ripresa. Al fine di salvaguardare la fiducia e la legittimità, è essenziale che il bilancio dell'UE rechi in modo efficiente un valore reale ai cittadini dell'UE;	
- ritengono che ciò richieda l'attuazione di norme di finanziamento e procedure di attuazione meno complesse, maggiori sforzi per promuovere la trasparenza e l'affidabilità dell'audit e la pubblicazione delle relazioni annuali di controllo degli Stati membri.	
Raccomandazioni del Consiglio sul discarico da dare agli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2019	5793/21 ADD 1
Raccomandazioni del Consiglio sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2019	5794/21 ADD 1
Raccomandazioni del Consiglio sul discarico da dare alle imprese comuni per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2019	5795/21 ADD 1
Procedura scritta conclusa il 17 febbraio 2021	CM 1202/21
Accesso del pubblico ai documenti – Domanda di conferma n. 27/c/02/20	13306/2/20 REV 2
Procedura scritta conclusa il 17 febbraio 2021	CM 1586/21
Risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell'istruzione e oltre (2021-2030)	6125/2/21 REV 2
Procedura scritta conclusa il 18 febbraio 2021	CM 1660/21
<i>Decisione e regolamento del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe</i> Decisione (PESC) 2021/258 del Consiglio del 18 febbraio 2021 che modifica la decisione 2011/101/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe GU L 58 del 19.2.2021, pagg. 51-54	5757/21
Regolamento (UE) 2021/251 del Consiglio del 18 febbraio 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe GU L 58 del 19.2.2021, pagg. 9-11	5760/21

<i>Decisione del Consiglio a sostegno dell'attuazione del piano d'azione di Oslo per l'attuazione della convenzione del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione</i> Decisione (PESC) 2021/257 del Consiglio del 18 febbraio 2021 a sostegno dell'attuazione del piano d'azione di Oslo per l'attuazione della convenzione del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione GU L 58 del 19.2.2021, pagg. 41-50	5706/21
Procedura scritta conclusa il 18 febbraio 2021	CM 1700/21
<i>Decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, riguardo alla data in cui deve cessare l'applicazione provvisoria ai sensi di detto accordo</i> Decisione n. 1/2021 del Consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 23 febbraio 2021 relativa alla data in cui cessa l'applicazione provvisoria a norma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione GU L 68 del 26.2.2021, pagg. 227-228	6080/21
Procedura scritta conclusa il 18 febbraio 2021	CM 1829/21
<i>Decisione del Consiglio relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni</i> Decisione (UE) 2021/322 del Consiglio del 18 febbraio 2021 relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni GU L 64 del 24.2.2021, pagg. 1-3	5611/21

3785^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari esteri) tenutasi a Bruxelles il 22 febbraio 2021 (processo verbale: 6435/21)	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO
<i>Conclusioni del Consiglio sul Myanmar/Birmania</i>	6171/21
<i>Accordo con la Thailandia in merito alla modifica dei contingenti tariffari dell'UE inclusi nell'elenco dell'OMC a seguito della Brexit</i> Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea	5443/21
<i>Accordo tra l'Unione europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea</i>	5445/21
<i>Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con la Mongolia per un accordo sulle indicazioni geografiche</i> Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con la Mongolia per un accordo sulle indicazioni geografiche	13125/20 + 13125/20 ADD 1
<i>Decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'UE deve adottare in sede di comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo commerciale con la Colombia, il Perù e l'Ecuador per quanto riguarda gli appalti pubblici</i> Decisione (UE) 2021/326 del Consiglio del 22 febbraio 2021 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra, per quanto riguarda la modifica dell'appendice 1 dell'allegato XII (Appalti pubblici) GU L 64 del 24.2.2021, pagg. 8-9	5698/21
Progetto di decisione del comitato per il commercio UE-Colombia-Perù-Ecuador che modifica l'allegato XII (Appalti pubblici), appendice 1, dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra	5699/21
Conclusioni del Consiglio su una ripresa post COVID-19 basata sui diritti umani	5180/21

Conclusioni del Consiglio sulle priorità dell'UE nelle sedi delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani nel 2021	5965/21
<i>Decisione del Consiglio che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale</i> Decisione (PESC) 2021/282 del Consiglio del 22 febbraio 2021 che modifica la decisione (PESC) 2018/904 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale GU L 62 del 23.2.2021, pagg. 45-46	5808/21
<i>Decisione del Consiglio che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel</i> Decisione (PESC) 2021/283 del Consiglio del 22 febbraio 2021 che modifica la decisione (PESC) 2018/906 del Consiglio che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel GU L 62 del 23.2.2021, pagg. 47-48	5811/21
<i>Decisione del Consiglio che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia</i> Decisione (PESC) 2021/285 del Consiglio del 22 febbraio 2021 recante modifica della decisione (PESC) 2018/907, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia GU L 62 del 23.2.2021, pagg. 51-52	5924/21
<i>Decisione del Consiglio che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani</i> Decisione (PESC) 2021/284 del Consiglio del 22 febbraio 2021 recante modifica della decisione (PESC) 2019/346 che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani GU L 62 del 23.2.2021, pagg. 49-50	5815/21
<i>Decisione e regolamento di esecuzione del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela</i> Decisione (PESC) 2021/276 del Consiglio del 22 febbraio 2021 che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela GU L 60I del 22.2.2021, pagg. 9-16	5973/21
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/275 del Consiglio del 22 febbraio 2021 che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela GU L 60I del 22.2.2021, pagg. 1-8	5975/21

<i>Decisione del Consiglio che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente</i> Decisione (PESC) 2021/286 del Consiglio del 22 febbraio 2021 che modifica la decisione (PESC) 2018/1248, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente GU L 62 del 23.2.2021, pagg. 53-53	6175/21
Accesso del pubblico ai documenti – Domanda di conferma n. 02/c/01/21	5216/21
<i>Decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla nomina del vicepresidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea</i> Decisione di esecuzione (UE) 2021/325 del Consiglio del 22 febbraio 2021 relativa alla nomina del vicepresidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea GU L 64 del 24.2.2021, pagg. 6-7	5630/21
<i>Decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza i Paesi Bassi ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta sull'energia elettrica erogata alle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici</i> Decisione di esecuzione (UE) 2021/359 del Consiglio del 22 febbraio 2021 che autorizza i Paesi Bassi ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta sull'energia elettrica erogata alle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici GU L 69 del 26.2.2021, pagg. 6-8	5826/21
Conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali	5922/21 + COR1
<i>Decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza l'Estonia a continuare ad applicare una deroga all'IVA per le piccole imprese</i> Decisione di esecuzione (UE) 2021/358 del Consiglio del 22 febbraio 2021 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/563 che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 69 del 26.2.2021, pagg. 4-5	5739/21

<i>Decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'UE in sede di comitato misto UE-Svizzera per quanto riguarda la modifica del capitolo III e degli allegati I e II dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 25 giugno 2009</i> Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto UE-Svizzera istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza, per quanto riguarda la modifica del capitolo III, e degli allegati I e II, di tale accordo	5657/21
Progetto di decisione del comitato misto UE-Svizzera che modifica il capitolo III, e gli allegati I e II, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza	5658/21
Decisione del Consiglio che modifica la decisione del 27 aprile 2009 relativa a taluni organi amministrativi previsti all'articolo 9 dello statuto dei funzionari	5318/21
<i>Accordo che modifica l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'UE e Cabo Verde</i> Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cabo Verde che modifica l'accordo relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea	5033/21
Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cabo Verde che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea	5035/21
Conclusioni del Consiglio sulla nuova agenda dei consumatori	5947/21
<i>Decisione del Consiglio che modifica la decisione 2007/198/Euratom, che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi</i> Decisione (Euratom) 2021/281 del Consiglio del 22 febbraio 2021 che modifica la decisione 2007/198/Euratom, che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi GU L 62 del 23.2.2021, pagg. 41-44	5186/21

<i>Decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'UE sull'accordo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli (AETR) 2021</i> Decisione (UE) 2021/366 del Consiglio del 22 febbraio 2021 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel gruppo di esperti sull'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) e al gruppo di lavoro dei trasporti su strada della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite GU L 70 dell'1.3.2021, pagg. 12-14	5673/21
<i>Allegato della decisione del consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di gruppo di esperti sull'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) e al gruppo di lavoro dei trasporti su strada della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite</i>	5700/21
<i>Decisione del Consiglio sulla posizione dell'UE in sede di riunione delle parti dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata</i> Decisione (UE) 2021/351 del Consiglio del 22 febbraio 2021 sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di riunione delle parti dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata GU L 68 del 26.2.2021, pagg. 184-186	5296/21
<i>Decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'UE sull'UNECE (marzo 2021)</i> Decisione (UE) 2021/332 del Consiglio del 22 febbraio 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardo alle proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 13, 13-H, 18, 30, 41, 46, 48, 53, 54, 67, 74, 75, 79, 86, 97, 98, 106, 107, 113, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 141, 142, 148, 149, 150, 152, 154, 157 e del regolamento UNECE relativo al registratore di dati di evento, le proposte di modifica del regolamento tecnico mondiale (GTR) UNECE n. 9, le proposte di modifica della risoluzione consolidata R.E.5, le proposte di quattro nuovi regolamenti UNECE relativi al registratore di dati di evento, alla protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato e all'omologazione del dispositivo contro l'uso non autorizzato, all'omologazione degli immobilizzatori e all'omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo immobilizzatore e all'omologazione dei sistemi di allarme per veicoli e all'omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo sistema di allarme, la proposta di una nuova Mutual Resolution M.R.4 e le proposte di documenti di interpretazione relativi ai regolamenti UNECE nn. 155 e 156 GU L 65 del 25.2.2021, pagg. 55-57	5988/21

Decisione di sollevare obiezioni al regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 6.11.2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/1122 per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio	6281/21
Procedura scritta conclusa il 25 febbraio 2021	CM 1851/21
<i>Decisione e regolamento di esecuzione del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti della Bielorussia - Riesame</i> Decisione (PESC) 2021/353 del Consiglio del 25 febbraio 2021 che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia GU L 68 del 26.2.2021, pagg. 189-218	5765/21
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/339 del Consiglio del 25 febbraio 2021 che attua l'articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia GU L 68 del 26.2.2021, pagg. 29-61	5766/21
<i>Decisione del Consiglio che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa</i> Decisione (PESC) 2021/352 del Consiglio del 25 febbraio 2021 recante modifica della decisione (PESC) 2018/905 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa GU L 68 del 26.2.2021, pagg. 187-188	5805/21
Procedura scritta conclusa il 25 febbraio 2021	CM 1887/21
Mandato dell'UE per la riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 del 26 febbraio 2021	6082/21+COR1
Procedura scritta conclusa il 26 febbraio 2021	CM 1535/21
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ⁺	5022/21

⁺ Nota: dopo il completamento della messa a punto giuridico-linguistica del testo degli accordi, i riferimenti contenuti in tale decisione agli articoli e agli allegati dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione saranno adeguati per rispecchiare la numerazione definitiva di detto accordo.

Procedura scritta conclusa il 26 febbraio 2021	CM 1821/21
Nota verbale al Regno di Norvegia relativa alla legislazione norvegese sul contingente UE per il merluzzo dell'Artico e ad altre questioni riguardanti lo Svalbard	6265/21
Procedura scritta conclusa il 26 febbraio 2021	CM 1889/21
Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno di Norvegia per un nuovo accordo di pesca tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia	5786/21 + ADD1
Procedura scritta conclusa il 26 febbraio 2021	CM 1965/21
Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale in riferimento all'adozione dell'emendamento 177 dell'annesso 1, dell'emendamento 47 dell'annesso 2, dell'emendamento 108 dell'annesso 8 e dell'emendamento 90 dell'annesso 10, e di un nuovo volume VI dell'annesso 10 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale	6200/21